

Studio Legale  
**Avv. Michele Gallozzi**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via S. Maria a Cubito n. 550  
80145 Napoli  
Tel/Fax 081 5853785

Spett.le  
**Ministero dell'Interno**  
In persona del Ministro p.t.  
Piazza del Viminale, 1  
00184 Roma  
Gabinetto.ministro@pec.interno.it

Spett.le  
**Ministero dell'Interno**  
**Dipartimento di Pubblica Sicurezza**  
In persona del Direttore p.t.  
Piazza del Viminale, 1  
00184 Roma  
dipps.333a.uc@pecps.interno.it

Trasmessa a mezzo PEC all' indirizzo: [dipps.333a.uc@pecps.interno.it](mailto:dipps.333a.uc@pecps.interno.it)

INVITO ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO – ROMA SEZ. I  
QUATER – N. 07716/2019

Per: Il Sig. Carofano Renato, nato a Napoli il 19/12/1996 C.F. CRFRNT96T19F839U rapp.to e difeso dall'Avv. Michele Gallozzi (C.F. GLL MHL 64T20 F799C), giusta procura in calce al ricorso e, con lui elett.te domiciliato in Napoli alla Via S. Maria a Cubito n.550 ed in Roma, sempre con il medesimo, al Piazzale Don Minzoni, 9 CAP 00197 presso lo studio dell'avv. Antonino Galletti (C.F. GLTNNN70S23H501E). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 1 c.p.c. e dell'art. 16, comma 1/bis del D.Lgs. 546/1992 si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 0815853785, P.e.c. [michelegallozzi@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:michelegallozzi@avvocatinapoli.legalmail.it)

PREMESSO

- Il ricorrente, ha partecipato al concorso pubblico indetto con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017, per il reclutamento di n. 1148 allievi agenti della

Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – del 26 maggio 2017;

- che lo stesso, superava tutte le prove sino all'accertamento dei requisiti psicofisici allorquando in data 13/05/2019, veniva formulato dalla commissione medica per la valutazione psichicofisica, giudizio di non idoneità e conseguente provvedimento di esclusione dal concorso;

- che si impugnava con ricorso al Tar Lazio – Roma il provvedimento e successivamente in data 11/07/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma con ordinanza n. 9206/2019, ritenuta la necessità ai fini della decisione cautelare, disponeva una verifica in ordine alla consistenza ed alla sussistenza della condizione di inidoneità al servizio di Polizia, incaricando il Policlinico Militare Celio di Roma di effettuare tale accertamento ex art 19 e 66 c.p.a;

- Che il ricorrente, in data 14/10/2019 veniva sottoposto al nuovo accertamento medico come disposto e nella stessa data la Commissione medica certificava: “La Commissione sulla base degli accertamenti specialistici effettuati e dalla documentazione sanitaria in atto **GIUDICA** il ricorrente **IN POSSESSO** dei requisiti psico – fisici previsti per il proseguimento dell'iter concorsuale oggetto del ricorso presso il Tar del Lazio e pertanto **IDONEO** al proseguimento dell'iter concorsuale;

- In data 13/08/2019 veniva pubblicata sulla G.U. approvata con decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza la graduatoria definitiva di merito con il quale è stato approvato l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 2-bis, del decreto legge 14 dicembre 2018 n.135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato;

- Il ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti avverso la graduatoria / elenco pubblicato in data 13/08/2019 di cui al precedente punto non risultando, allo stato, tra i nominativi ivi riportati.

- che con ordinanza n. 7716/2019 veniva accolta la domanda cautelare e disponeva l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale, onerando altresì parte istante

l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato

Per quanto innanzi, si

### CHIEDE

All'Amministrazione in indirizzo di procedere a pubblicare sul proprio sito istituzionale copia del sunto del ricorso, dei motivi aggiunti che si inoltrano alla presente, estendendo il contraddittorio a tutti i soggetti di cui agli elenchi allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019

### SUNTO DA PUBBLICARE SUL SITO ISTITUZIONALE (RICORSO)

*Il Sig. Carofano Renato, nato a Napoli il 19/12/1996 C.F. CRFRNT96T19F839U ed ivi residente in C.so Secondigliano n. 253; rapp.to e difeso dall'Avv. Michele Gallozzi (C.F. GLL MHL 64T20 F799C), giusta procura in calce al presente ricorso e, con lui elett.te domiciliato in Napoli alla Via S. Maria a Cubito n.550 ed in Roma, sempre con il medesimo, al Piazzale Don Minzoni, 9 CAP 00197 presso lo studio dell'avv. Antonino Galletti (C.F. GLTNNN70S23H501E) contro il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore. Rapp.to e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici in Roma, Via Dei Portoghesi n.12 per l'annullamento previa tutela cautelare monocratica e collegiale del verbale di non idoneità della commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici del 13/05/2019 notificato in pari data al ricorrente ed conseguente provvedimento di esclusione dal concorso nonché degli atti presupposti e consequenziali Con pedissequa declaratoria del diritto del ricorrente, ad essere ammesso, anche con riserva, alla successiva fase concorsuale ed all'espletamento delle prove successive (prove psicofisiche ed attitudinali) e quindi alle successive fasi concorsuali anche previa sottoposizione ad una ctu ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici richiesti .Il ricorrente, partecipava al concorso pubblico indetto con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017, per il reclutamento di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – del 26 maggio 2017. Che lo stesso superava tutte le prove sino all'accertamento dei requisiti psicofisici allorquando in data 13/05/2019, veniva formulato dalla*

*commissione medica per la valutazione psichico-fisica, con il verbale che si impugna, giudizio di non idoneità e conseguente provvedimento di esclusione dal concorso, con la seguente motivazione: “Alterazione della composizione corporea ( P.B.F.= 25.2%) ai sensi dell’art. 3 comma 1 Tab. A del D.P.R. n. 207 del 17/12/15”. Che il giudizio appariva infondato nel merito, poiché smentito altresì da referti medici di parte ed, illegittimo sotto numerosi profili. Il verbale che si impugnava e la motivazione in esso riportata finalizzata al giudizio di non idoneità appare del tutto insufficiente atteso che ci si limita a dedurre, ai fini dell’esclusione del ricorrente, la seguente motivazione: “Alterazione della composizione corporea ( P.B.F.= 25.2%) ai sensi dell’art. 3 comma 1 Tab. A del D.P.R. n. 207 del 17/12/15”” . Orbene, oltre che sintetica e generica al punto tale da rendere incomprensibile, il giudizio motivo, non è fornito nè menzionato o, viene fatto riferimento, ad alcun elemento comparativo o esame ulteriore teso a giustificare il giudizio espresso e pertanto anche l’istruttoria svolta risulta assolutamente carente. Inoltre ci si limita a riferire di alterazioni della composizione corporea senza indicare i criteri adottati nè il metodo seguito ai fini della raccolta e dei dati delle successive conclusioni raggiunte e ciò, anche per poter correttamente valutare la diagnosi erroneamente effettuata. Quanto innanzi contestato e rilevato rende, dunque, necessarie ulteriori verifiche o chiarimenti in ordine alla consistenza e sussistenza della condizione erroneamente riportata illogica e sfornita di presupposti oggettivamente riscontrabili. Quanto al merito della motivazione essa risulta errata e smentita dalla effettiva condizione del ricorrente e accertata e dimostrata a seguito di esami effettuati presso il Presidio Ospedaliero Pineta Grande e nello specifico dal Dott. Gianfranco Serino, dai quali risulta che dall’esame della composizione corporea effettuata in data 17/05/2019, risulta una massa grassa del 16,3% e non i valori riportati dal verbale di esclusione( P.B.F.= 25.2%); il tutto come da referti che si producono. Ma vi è di più, da esami del medesimo tenore effettuati in precedenza, precisamente in data 24/01/2019 presso “A.S.D. Vegetha ”, risultava che il ricorrente aveva una massa grassa del 10.3 %. In ultimo, in data 02/05/2019 si sottoponeva a controllo presso la struttura Cardio 1 centro cardiologico a seguito del quale dalla visita strumentali si riscontrava una situazione fisica del tutto normale con dei valori adeguati a paziente sportivo praticante attività sportive agonistica. Orbene, da tale verifica e valutazione è evidente che il ricorrente non presenta nessuna condizione fisica che possa precludere la*

*partecipazione ad attività lavorative quale quelle nelle Forze Armate o nei corpi di Polizia e del tutto incongruente appare la valutazione svolta ai fini della esclusione. Pertanto, nel caso di specie, non sussistono presupposti sufficienti atti a rendere la valutazione svolta pienamente logica né congruente, rispetto a detti elementi, ne sostenibili le conclusioni alle quali la commissione è giunta poiché in contrasto con specifica e copiosa documentazione medica. Di fronte a giudizi medici articolati e precisi come riportato innanzi, la decisione di inidoneità, appare abnorme, immotivata ed ingiustificata non essendo, peraltro, quanto contestato al ricorrente, condizione espressamente individuata e classificata come causa di inidoneità permanente assoluta ai servizi di istituto. Inoltre, L'art. 3 comma 1 Tab. A del D.P.R. n. 207 del 17/12/2015 che prevede che "i candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze Armate, del personale di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella Tabella A in allegato, correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato A costituisce parte integrante del presente regolamento". Orbene, nel caso che ci occupa nulla di quanto innanzi è stato rispettato: il ricorrente pur rientrando tra i valori limite dei parametri fisici, (massa grassa del 16,3%) indicati nella tabella A, ( $\geq 7$  e  $\leq 22$ ) si è visto irragionevolmente escludere dal concorso. Il ricorrente, quindi, come specificato, non denota nessuna alterazione della composizione corporea, ma rientra tra parametri di assoluta normalità e congruità rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia, la commissione, nonostante il candidato risulti in possesso dei requisiti richiesti ha disposto la non idoneità e la conseguente esclusione dal concorso.*

Contestualmente al ricorso veniva proposta, in via incidentale, domanda cautelare collegiale tesa ad ottenere le misure cautelari opportune ivi compresa l'ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi del concorso.

SUNTO DA PUBBLICARE SUL SITO ISTITUZIONALE (ATTO DI MITIVI AGGIUNTI)

*Il Sig. Carofano Renato, nato a Napoli il 19/12/1996 C.F. CRFRNT96T19F839U ed ivi residente in C.so Secondigliano n. 253; rapp.to e difeso dall'Avv. Michele Gallozzi (C.F. GLL MHL 64T20*

F799C), giusta procura in calce al presente ricorso e, con lui elett.te domiciliato in Napoli alla Via S. Maria a Cubito n.550 ed in Roma, sempre con il medesimo, al Piazzale Don Minzoni, 9 CAP 00197 presso lo studio dell'avv. Antonino Galletti (C.F. GLTNNN70S23H501E) contro il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore. Rapp.to e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici in Roma, Via Dei Portoghesi n.12 per l'annullamento dell'elenco generale della Pubblica Sicurezza con il quale è stato approvato l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 2-bis, del decreto legge 14 dicembre 2018 n.135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n.1, che costituisce parte integrante del decreto composto da n.40 pagine, dove sono riportate le posizioni dalla n.1, assegnata all'aspirante identificato dall'ID domanda 707889 alla n.2017 assegnata all'aspirante identificato dall'ID domanda 635970, in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito nella prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, approvata con l'articolo 1 del succitato decreto del Direttore Centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017 nonché l'elenco contenuto nell'allegato n.2 parte del decreto composto da 36 pagine dove sono riportate le posizioni assegnate agli aspiranti in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito nella prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato approvata con l'articolo 1 del succitato decreto del Direttore Centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017 - nonché di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse dei ricorrenti alla declaratoria di vincitori della procedura concorsuale espletata oltre che quelli già impugnati con il ricorso pendente. il ricorrente proponeva ricorso, che attualmente pende con R.G. 7650/2019 dinanzi alla I Sez. Pres. Dott.ssa Scala, Rel. Dott.sse Simona – Pisano avverso l'annullamento del verbale di non idoneità della commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici del 13/05/2019 notificato in pari data al ricorrente ed conseguente provvedimento di esclusione dal concorso nonché degli atti presupposti e consequenziali Con pedissequa declaratoria del diritto del ricorrente, ad essere ammesso, anche con riserva, alla successiva fase concorsuale ed all'espletamento delle prove

*successive (prove psicofisiche ed attitudinali) e quindi alle successive fasi concorsuali anche previa sottoposizione ad una ctu ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici richiesti .*

*Ed in particolare: 1. Della graduatoria dei candidati ammessi alle prove di efficienza fisica ed accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale pubblicata sul sito del Ministero Degli Interni Polizia di Stato del 13/05/2019 veniva formulato dalla commissione medica per la valutazione psicofisica, con il verbale che si impugnava, giudizio di non idoneità e conseguente provvedimento di esclusione dal concorso, con la seguente motivazione: “Alterazione della composizione corporea ( P.B.F.= 25.2%) ai sensi dell’art. 3 comma 1 Tab. A del D.P.R. n. 207 del 17/12/15”; 2. del decreto n. 333-B/12.D.2.17/6686 del 26.05.2017, avente ad oggetto l'indizione di un concorso pubblico per il reclutamento di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai candidati in possesso dei requisiti dell’art. 3 comma 1 Tab. A del D.P.R. n. 207 del 17/12/2015 che prevede “candidati dei concorsi per il reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze Armate, del personale d Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella Tabella A in allegato, correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato A costituisce parte integrante del presente regolamento”. In data 30/05/2018, è stata pubblicata la graduatoria definitiva di merito, relativa alla prova selettiva e che pertanto, sussistendo un interesse dei ricorrenti ad ottenere una decisione sul merito del ricorso introduttivo del giudizio si rende necessario nuovo ricorso con motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva. All’esito della prima udienza in camera di consiglio fissata per il 09/07/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma con ordinanza n. 9206/2019, ritenuta la necessità ai fini della decisione cautelare, disponeva una verifica in ordine alla consistenza ed alla sussistenza, per il ricorrente, della condizione di inidoneità al servizio di Polizia, incaricando il Policlinico Militare Celio di Roma di effettuare tale accertamento ex art. 19 e 66 c.p.a. ;il ricorrente, in data 14/10/2019 veniva sottoposto al nuovo accertamento medico come disposto e nella stessa data la Commissione medica certificava il ricorrente in possesso dei requisiti psico – fisici previsti per il proseguimento dell’iter concorsuale oggetto del ricorso dichiarandone l’Idoneità al proseguimento dell’iter concorsuale.*

*Pe quanto innanzi con il ricorso proposto rispetto all'atto presupposto in sede giurisdizionale venivano adottati i motivi riportati nel ricorso principale e che del pari si reiterano e che determinano l'illegittimità altresì del provvedimento definitivo che si impugnava riportandosi, altresì, ai vizi-motivi contenuti nei suddetti atti. Tanto quanto innanzi sposto e fermo restando, per i medesimi motivi l'illegittimità del provvedimento con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori come pubblicata ed innanzi richiamata che si impugna, lo stesso appare altresì illegittimo in quanto l'amministrazione nonostante le reiterate richieste formulate dal ricorrente con ricorso introduttivo al Tar Lazio come proposto non si è preoccupata di redigere la graduatoria, ovvero l'elenco generale degli aspiranti in possesso dei requisiti, di cui al decreto che si impugna, solo all'esito della decisione sul ricorso proposto ovvero di ammettere con riserva nella medesima graduatoria / elenco il ricorrente tanto da evitare la proposizione del presente ricorso, con ciò contravvenendo ai principi elencati in rubrica. Pertanto, anche per tali motivi l'atto appare non immune da vizi. La graduatoria, ovvero l'elenco generale degli aspiranti in possesso dei requisiti, di cui al decreto che si impugna, così come redatta, non poteva essere approvata e pubblicata, atteso che, pende ancora il ricorso con censure di illegittimità, in relazione ad un atto presupposto circostanza che avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a non adottare un provvedimento definitivo attesa l'incertezza dell'esito del ricorso proposto che, se accolto, evidentemente, andrebbe ad inficiare un atto qualificato come definitivo che si fonderebbe su presupposti errati. Per tale motivo l'atto adottato appare affetto dai vizi contestati atteso che l'amministrazione avrebbe dovuto, invece, assumere un provvedimento diverso pubblicando una graduatoria / elenco non definitivi in attesa della decisione del ricorso o, inserire, anche con riserva, il ricorrente nella medesima.*

Contestualmente all'atto dei motivi aggiunti veniva richiesta laddove l'Ecc.mo Collegio lo ritenesse necessario la necessità di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 C.P.A. - all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati vincitori e/o idonei collocati in posizione utile nella "graduatoria/elenco generale definitiva di merito", l'elevato numero dei controinteressati e le oggettive difficoltà insite nella esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, giustificano e legittimano la presente istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex art. 41, quarto comma, C.P.A.



In accoglimento dell'istanza proposta in calce al ricorso, nonché nell'atto di motivi aggiunti, il Tribunale Amministrativo con ordinanza n. 07716/2019 del 28/11/2019, autorizzava la notifica per pubblici proclami al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti o controinteressati collocatisi nella graduatoria finale e di merito del concorso.

Tanto premesso

Si chiede di procedere con la presente, di procedere alla pubblicazione sul sito della Polizia di Sato dell'allegato sunto del ricorso, dei motivi aggiunti, nonché gli estremi dell'ordinanza entro i termini indicati dall'ordinanza medesima, e contestualmente ricevere la ricevuta di avvenuta pubblicazione al fine di poter completare l'iter ivi indicato.

Firm.to digitalmente

Avv. Michele Gallozzi